



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

Il Direttore Generale

Ai Comuni Beneficiari dei Progetti

Alla Associazione Nazionale Comuni Italiani

OGGETTO: Applicazione dell'articolo 103, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini previsti per la realizzazione degli interventi cofinanziati nell'ambito del "Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" di cui al Decreto Ministeriale 20 luglio 2016, n. 208

1. Introduzione

L'articolo 103 del D.L. n. 18/2020 (pubblicato in G.U. 17 marzo 2020, n. 70, edizione straordinaria) recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ha previsto, al comma 1, che "*ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*".

Tale disposizione è stata espressamente interpretata dall'Ufficio legislativo di questo Ministero nei termini che seguono: la norma "*prevede una generalizzata ipotesi di sospensione dei termini procedurali per il periodo 23 febbraio – 15 aprile 2020. Tale periodo (pari a 52 giorni) non est computandum nell'ambito di tutti i procedimenti amministrativi e lo stesso va aggiunto a tutti i termini, anche quelli endoprocedimentali. In pratica tutti i termini vengono traslati di 52 giorni. Trattandosi di sospensione (e non di proroga) a far data dal 15 aprile i termini inizieranno nuovamente a decorrere partendo da quello già maturato al 22 febbraio: la sospensione (in analogia a quanto previsto in via generale dal codice civile in materia di prescrizione: art. 2945) opera come una parentesi rispetto al decorso del termine*".

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (pubblicato in G.U. 8 aprile 2020, n. 94, edizione straordinaria) recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*", all'articolo 37 ha prorogato al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile previsto dall'articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Alla luce di tale ulteriore previsione normativa, pertanto, il suddetto termine di sospensione è rideterminato in complessivi n. 82 giorni per il periodo 23 febbraio – 15 maggio 2020.

Con la presente Circolare si intendono chiarire gli aspetti applicativi dell'articolo 103, comma 1, del D.L. 18/2020, con riferimento alla sospensione dei termini previsti per la realizzazione degli

interventi cofinanziati da questo Ministero nell'ambito del "Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" di cui al D. M. 208/2016.

2. Progetti cofinanziati nell'ambito del Programma sperimentale di di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" di cui al D.M. 208/2016

Come noto, la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*", ha previsto, all'articolo 5, commi 1 e 2, l'avvio di un "Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro", avente una dotazione di 35 milioni di Euro, demandando a successivi Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la definizione di modalità e criteri per la presentazione dei progetti, nonché la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli Enti beneficiari.

Con il D.M. 208/2016 sono state approvate e rese esecutive le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti e con successivo D.M. 17 ottobre 2017, n. 282, al termine dell'attività istruttoria delle istanze presentate, è stata definita la graduatoria dei progetti e la ripartizione delle risorse. I progetti risultati ammissibili a cofinanziamento sono stati n. 82 a favore di altrettanti Comuni.

Il D.M. 208/2016 ha previsto che per ogni progetto ammesso a cofinanziamento ciascun Comune beneficiario è tenuto a predisporre un Programma Operativo di Dettaglio (POD), riportando i contenuti di dettaglio delle attività da realizzare, il cronoprogramma e i benefici ambientali attesi. Il POD, che necessita dell'approvazione del Ministero, può essere successivamente rimodulato dal Comune, in presenza di congrue motivazioni che devono essere rappresentate al Ministero e da quest'ultimo approvate. Al riguardo, l'osservanza del cronoprogramma indicato in ciascun POD è essenziale per il riconoscimento delle spese sostenute per il singolo progetto e pertanto, qualora si renda indispensabile un prolungamento al fine di concludere gli interventi previsti, è necessario che, prima della data di conclusione indicata nel cronoprogramma, il Comune richieda al Ministero una rimodulazione del POD.

Il quadro disciplinare così riassunto, con particolare riferimento al decorso dei termini, deve essere ora letto alla luce delle disposizioni emergenziali adottate al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che sta gravemente colpendo il nostro Paese.

3. Modalità di applicazione dell'articolo 103, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Alla luce di quanto precede, e qualora il termine di conclusione delle attività indicato nel cronoprogramma del POD approvato ricada nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020, deve ritenersi che il regime emergenziale abbia inciso sul suddetto termine. Per il periodo 23 febbraio – 15 maggio, pertanto, è sospeso il termine per gli adempimenti in carico al Comune per la presentazione della richiesta di rimodulazione del POD, senza necessità di presentazione di una specifica istanza. Concluso il periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere per la parte residua.

Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l'effetto di estendere ulteriormente il suddetto periodo di sospensione, la presente circolare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo.

La presente circolare è pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione e sul sito internet della Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Giusy Lombardi